

Penale Sent. Sez. 1 Num. 49274 Anno 2016

Presidente: CORTESE ARTURO

Relatore: CAIRO ANTONIO

Data Udiienza: 04/07/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CEDRO ALBERTO N. IL 28/05/1965

avverso la sentenza n. 81/2010 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 01/10/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

mi

Uditi:

- il Pubblico Ministero, in persona del dott. Enrico Delehayé, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione;
- il difensore dell'imputato Avvocato Giovanni Passalacqua per delega dell'avvocato Milicia Giuseppe, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 1 ottobre 2015 la Corte d'appello di Reggio Calabria in riforma della sentenza emessa l'11 febbraio 2009 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palmi rideterminava in mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa la pena inflitta a Cedro Alberto per aver detenuto, senza averne fatto denuncia all'autorità, all'interno della sua abitazione, un caricatore per pistola calibro 9x21, parte di arma comune da sparo.

Ricorre per cassazione Cedro Alberto a mezzo del difensore di fiducia e lamenta la violazione degli artt. 2 e 7 l. 895/1967. Nell'atto di appello e nei motivi di cui alla memoria integrativa, si duole il ricorrente, erano state richiamate le modifiche introdotte con il d. lgs 204/2010 che, nel recepire la direttiva comunitaria 208/51/Ce, aveva apportato innovazioni alla legge 895/1967 ed alla legge 110/1975. Erano in particolare stati definiti i concetti di "parte di arma" e di "parte essenziale di arma". Nell'elencazione, si assume nella prospettazione a discarico, non era compreso il caricatore. La stessa Corte di legittimità, con sentenza 4050 del 25.1.2013, aveva indicato che il caricatore rientrava tra gli accessori non più sottoposti alle limitazioni della legislazione sulle armi.

Altra parte della giurisprudenza aveva, tuttavia, ritenuto che il caricatore dovesse essere considerato *parte di arma* (Cass. 23.9.2013, n. 39209) ed a quella impostazione si era uniformata la sentenza impugnata. La volontà legislativa era, di converso, chiara ed era rivolta ad escludere che il caricatore rientrasse tra le "parti di arma", perché accessorio non essenziale per il funzionamento dell'arma stessa, che poteva essere utilizzata a colpo singolo anche senza caricatore. Erano da confutare, pertanto, gli argomenti a sostegno della tesi della rilevanza penale. Il grilletto e il percussore erano, infatti e di converso, componenti della carcassa dell'arma, al pari del tamburo, elementi indispensabili per il funzionamento della pistola.

Si è, infine, annotato che, successivamente alla decisione di secondo grado, era maturata la prescrizione. La data corretta del fatto era quella del 25 gennaio 2008 e,

pur considerata la sospensione della prescrizione per giorni 87, il fatto stesso era estinto il 22 ottobre 2015.

OSSERVA IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

1.1. Occorre procedere, in via preliminare, ad una breve ricognizione del quadro normativo di riferimento.

Già dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, si era ipotizzato che il caricatore per arma comune da sparo non rientrasse tra le parti di arma in senso stretto. Da ciò si inferiva che la vendita, la detenzione ed il porto di esso non fossero punibili, ai sensi della legge 2 ottobre 1967, n. 895.

Parte della giurisprudenza di questa Corte si era, tuttavia, orientata in senso contrario (Sez. 3, sentenza n. 45151 del 14/10/2015 Ud. (dep. 11/11/2015), Rv. 265458; Sez. 6, sentenza n. 16141 del 02/04/2014 Ud. (dep. 11/04/2014), Rv. 259765). Ciò sia perché il decreto legislativo richiamato, nel dare attuazione alla direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE, si era limitato ad un elenco esemplificativo delle parti di un'arma; sia perché lo stesso art. 2 della fonte normativa indicata specificava che dovesse essere qualificata come "parte" di arma, "qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento". In detta categoria, si riteneva di includere, appunto, il caricatore di munizioni in tutte le armi - diverse dai revolver o dalle automatiche con nastro di munizioni - non funzionanti se non munite di quel componente essenziale (in questo senso già Sez. 1, n. 39209 del 24/06/2013, P.M. in proc. Zaccaria, Rv. 256770; Sez. 1, n. 36648 del 14/06/2013, Ferrari, Rv. 255802; Sez. 1, n. 27814 del 23/04/2013, Ferrari, Rv. 255877; contra la sola Sez. 1, Sentenza n. 4050/13 del 17/10/2012, Canovari, Rv. 254190).

Con la legge 17 aprile 2015 n. 43, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 - recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 91 del 20 aprile 2015 ed entrata in vigore il 21-4-2015 - sono state apportate ulteriori ed importanti modifiche al quadro normativo di riferimento, modifiche che non permettono di ritenere ancora possibile l'interpretazione richiamata.

Risulta, in primo luogo, interpolato l'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Alla disposizione è stato aggiunto il seguente periodo: "La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni".

Ancora, risulta integrato l'articolo 697, primo comma, del codice penale, norma alla quale, dopo le parole "detiene armi o" risultano inserite le seguenti: "caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ...".

Dal coordinamento del quadro normativo discende che i caricatori per arma comune da sparo sono soggetti ad obbligo di denuncia solo se risultano a più di 5 colpi, per le armi lunghe, ed a più di 15 colpi, per le armi corte, anche se essi sono approvati per armi sportive o per le repliche.

L'eventuale detenzione di essi, pertanto, che risultano gli unici soggetti a denuncia, non è più punita come detenzione di parte di arma (cioè come delitto rilevante *ex lege* n. 895/1967), ma come contravvenzione, secondo il disposto di cui all'art. 697 cod. pen.

La linea interpretativa segnalata era stata, del resto, già anticipata dal d. lgs. 29 settembre 2013, n. 121, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che ha integrato la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. L'indicato decreto legislativo aveva modificato l'art. 2 della legge 110/1975 aggiungendo alla norma vigente ("Salvo che siano destinate alle Forze Armate o ai Corpi armati dello Stato ovvero all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum) la seguente parte testuale: "*nonché di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10. Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all'art. 31 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n 773*".

Una specifica disposizione transitoria (art. 6 comma 3 d. lgs. cit.) ha, poi, previsto che le armi già autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ovvero sottoposte ad accertamento del Banco nazionale di prova, prima dell'entrata in vigore del decreto da ultimo richiamato, continuassero ad essere legittimamente detenute, di guisa che ne era consentita, senza obbligo di conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi, la cessione a terzi a qualunque titolo nel termine

massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (fino, cioè, al 5 novembre 2015).

2. Ciò posto, dunque, preso atto che il caricatore in contestazione nel presente giudizio risulta accessorio per arma comune da sparo, con numero di colpi non superiore a quindici, deriva che esso non è soggetto ad obbligo di denuncia, per effetto delle modifiche normative segnalate e risulta, pertanto, liberamente detenibile.


La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Segue la revoca della confisca disposta e la restituzione del caricatore all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2016

Il Consigliere estensore


Il Presidente